



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 15 / 2019

COMUNE DI SERRACAPRIOLA - RELITTO DI NAVE SEMIAFFONDATA IN LOCALITA'
FOCE DEL FIUME FORTORE
INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTO: il foglio prot. 5042 del 30/04/2019 dell' Ufficio Locale Marittimo di Lesina, con il quale è stato segnalato il rinvenimento di un relitto presso le acque antistanti la foce del fiume Fortore, agro del Comune di Serracapriola (FG);

RILEVATO: che le acque marine antistanti la foce del fiume Fortore agro del comune di Serracapriola sono da ritenersi balneabili secondo le informazioni pubblicate sul sito internet www.portaleacque.salute.gov.it;

RILEVATO: che la presenza di lamiere esposte a pelo d'acqua costituisce un pericolo possibile e concreto per l'incolumità dei bagnanti che occasionalmente accedono alla prospiciente spiaggia;

RITENUTO NECESSARIO: vietare qualsivoglia attività marittima in prossimità del relitto in parola al fine di scongiurare ogni possibile incidente;

VISTI: gli artt. 17, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Art. 1

(Interdizione specchio acqueo)

A tutela della pubblica incolumità, è vietata la navigazione, la pesca e le balneazione nello specchio acqueo circostante il relitto semi-affondato in località foce del fiume Fortore del comune di Serracapriola, entro un raggio di **10 metri** incentrato nel seguente punto di coordinate geografiche¹:

Lat: 41° 55' 12.0" Nord – **Long:** 015° 17' 32,3" E

Art. 2

(Pubblicità del divieto)

Il comune di Serracapriola è invitato a volere apporre a terra, nelle vicinanze del relitto in questione, appositi cartelli monitori - anche in più lingue - che pubblicizzino il divieto di che trattasi.

¹ Datum: WGS84

Art. 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005;
- b) negli altri casi, ed in relazione all'effettiva violazione commessa, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav., ovvero art. 1231 Cod. Nav.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 07 maggio 2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe Saverio ZACCARO